

Le criticità finanziarie dei comuni: valutazioni di sintesi

(Giancarlo Verde¹)

Sommario: 1.Premessa. 2. Il dissesto finanziario 3.Il riequilibrio pluriennale

1. Premessa

E' evidente, non solo agli addetti ai lavori che gli enti locali stanno attraversando un periodo oltremodo stressante sotto l'aspetto finanziario, in conseguenza della stringente contingenza economica che attanaglia da anni il nostro Paese e delle conseguenti misure di risanamento che hanno imposto una faticosa politica della revisione della spesa che, tra l'altro, ha anche comportato la diminuzione dei flussi finanziari, dal centro ai bilanci comunali. In tale contesto, sono non pochi Comuni e Province che devono ricorrere a misure straordinarie.

L'ordinamento degli enti locali, racchiuso, non esclusivamente, nel testo unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito TUEL, contempla proprio il ricorso a misure straordinarie, in presenza di situazioni eccezionali come quelle che investono un ente locale in crisi finanziaria e disciplina, sia come debba essere affrontata una situazione di squilibrio, che come vadano riconosciuti i debiti fuori bilancio. Di fronte all'impossibilità di riportare in equilibrio gli enti con tali strumenti il TUEL, poi, contempla l'istituto del dissesto finanziario, cui nel 2012, con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si è aggiunto il riequilibrio pluriennale, impropriamente definito pre-dissesto.

2. Il dissesto finanziario

La procedura di dissesto risale al 1989 quando emerse, indubitabilmente, che vi fosse tra gli enti locali un fenomeno grave e dilagante di indebitamento, più o meno sotterraneo, che si intese affrontare grazie all'intervento contenuto nell'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 1989 che con modifiche ed integrazioni, passate per l'articolo 21

¹ Direttore Centrale della finanza locale Ministero dell'interno

del decreto legge n. 8 del 1993 ed il decreto legislativo n. 77 del 1995, è stato riassunto, infine, nel titolo VIII del TUEL 267/2000.

Alcuni ritocchi sono, poi, intervenuti a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha soppresso la facoltà di ricorrere all'indebitamento per spese che non fossero d'investimento, con ciò privando la procedura del dissesto del pilastro essenziale, costituito dal mutuo statale per il pagamento dei debiti accumulati.

Altri aggiustamenti sono poi intervenuti quasi ogni anno, alcuni veramente significativi, come il cosiddetto dissesto guidato, nel 2011, ed il recente affidamento all'OSL della gestione dei residui attivi e passivi inerenti i fondi a gestione vincolata, alla fine del 2016.


Il dissesto imposto dall'esterno è stata la novità, forse la più significativa, introdotta con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, quello che prevede meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Sulla base di questa disposizione, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale, in grado di provocarne il dissesto finanziario e l'ente non abbia adottato le misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto. Questi, perdurando l'inadempimento, assegna al Consiglio, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico.

Questi casi si stanno moltiplicando e possono trovare anche una spiegazione nell'inerzia di talune Amministrazioni che non vogliono assumere la responsabilità di deliberare autonomamente il dissesto, preferendo che questo nasca da una precisa intimazione da parte di un organo esterno all'ente.

Come si vede nella tabella che segue, nello sviluppo temporale dei dissesti dal 1989, la modifica costituzionale è stata di notevole intralcio alla concreta definizione dei dissesti

e ha anche rallentato il ricorso alla procedura di risanamento che, finché era stata assistita dal mutuo a carico dello Stato, aveva funzionato dignitosamente. Dal 2001 si riscontra invece uno stallo ed è giustificata la sensazione che questo non sia tanto legato al raggiungimento di una tranquillità finanziaria da parte degli enti locali, ma, bensì, sia dovuto alla scarsa convenienza di attivare una procedura che non portava più in dote l'accollo statale dei debiti, sotto la forma di un mutuo con ammortamento a carico dell'erario.



Per rimuovere l'evidente stallo, in Parlamento, nel tempo, sono stati introdotti interventi che stanziavano risorse a vantaggio delle masse passive dei comuni in dissesto. Le due tabelle che seguono le riepilogano.

Contributi straordinari (1)

- **600.000** euro annui per il triennio 2004-2006 - art. 4, c. 208, della legge 350/2003 che ha modificato il c. 15 dell'art. 31 della legge 289/2002, per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dall'entrata in vigore della legge costituzionale fino al 31 dicembre 2003 (**n. 5 enti**).
- **4 milioni** di euro annui per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 – art. 4 legge regione Sicilia 8/2006, per gli enti siciliani che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2005 (**n. 3 enti**).
- **150 milioni** di euro – art. 24 del decreto legge 159/2007 per i comuni che hanno deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (3 ottobre 2007) (contributo effettivo di 140 milioni in quanto 10 milioni, ai sensi dell'art. 40, c. 4, del decreto legge 248/2007, sono stati destinati agli enti ex art. 268 bis e ter del TUOEL (**n. 11 enti**, compresi 2+3 di sopra).
- **5 milioni** di euro – art. 40, c. 3-bis del decreto legge 248/2007, di integrazione dell'art. 24, per i soli enti che hanno deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002 (**n. 3 enti**).

Contributi straordinari (2)

- **2 milioni** di euro – Art. 14, c 14 ter, decreto legge 78/2010, per provincia L'Aquila (**n. 1 ente**)
- **25 milioni** di euro annui Art. 3 bis, DL 174/2012 contributo dal 2012 al 2016 incremento **massa attiva** (**n. 101 enti**)
- **20 milioni** Art. 3, comma 5 bis, DL 174/2012 solo per l'anno 2012, **anticipazione di liquidità** per i pagamenti in sofferenza ai comuni in dissesto nel 2012 (**n. 5 enti**)

Tra essi spiccano i 150 milioni di euro previsti dall'art. 24 del decreto legge 159/2007 per i comuni che avevano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002 e fino al 3 ottobre 2007. Il contributo effettivo, in realtà, è stato di 140 milioni, perché 10 milioni, ai sensi dell'art. 40, c. 4, del decreto legge 248/2007, sono stati destinati ad altri undici enti dissestati con particolari caratteristiche.


A questa misura cospicua, se ne sono aggiunte le altre, minori, tra le quali quella prevista dall'articolo 3 bis, del decreto legge n. 174/2012, che dal 2012 al 2016 ha fruttato un contributo come incremento massa attiva di circa 25 milioni di euro annui, di cui hanno beneficiato, talvolta per più di un anno, n. 101 enti.

Tali risorse, distribuite con criteri che hanno privilegiato gli enti medio-piccoli, sono state determinanti per pervenire ad una chiusura della liquidazione che, diversamente, sarebbe ancora in piedi.


A questa misura, in parallelo, si è affiancato un altro efficace intervento, che ha dispiegato la sua utilità specie nei confronti dei comuni dissestati medio-grandi, l'anticipazione di liquidità di 300 milioni di euro, per l'anno 2014, finanziata nell'ambito dei fondi stanziati con il decreto legge n. 35 del 2013, cosiddetto "paga debiti", indirizzata agli enti locali in dissesto finanziario dal 1° ottobre 2009 al 6 giugno 2013, che hanno aderito alla procedura semplificata. Quest'anticipazione, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, secondo le previsioni di cui all'articolo 33 del decreto legge n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, ha interessato 33 enti che hanno potuto disporre di ulteriori risorse liquide per le proposte transattive.

Il riscontro positivo sulla efficacia di questa misura ha indotto il legislatore ad un secondo intervento, stavolta strutturale, mettendo a disposizione 150 milioni di euro annui dal 2016 al 2020, per gli enti locali in dissesto finanziario dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2019, che hanno aderito alla procedura semplificata, come anticipazione di liquidità da destinare sempre all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 113/2016, che ha coinvolto, al momento, ben 46 enti.


I numeri sono ampi perché il panorama degli enti in dissesto attualmente, cioè quelli che sono all'interno dell'arco temporale quinquennale, dall'anno finanziario di riferimento del dissesto stesso, è esteso. Dal grafico che segue, risulta come nel quinquennio 2013-2017, dati al 30 aprile, sono ben 99 gli enti in dissesto, sostanzialmente 20 nuovi casi l'anno.




Sembrano numeri ridotti ma si tratta comunque di più dell'1 per cento, dei quali il 75% è collocato in tre regioni (Campania, Calabria e Sicilia), come si vede chiaramente dal grafico che segue.



È evidente la presenza, specie in precisi ambiti regionali di un malessere gestionale-finanziario, neanche tanto strisciante, che non lascia indenne nessuno, anche se è concentrato in alcune regioni. Anche la distribuzione per fasce demografiche di cui alla prossima tabella, apre un altro spaccato, mostrando che i comuni più a rischio sono quelli tra 5.000 e 60.000 abitanti.



Per completare quest'analisi statistica del fenomeno, appare interessante anche la distribuzione regionale degli enti dissestati, dall'introduzione della procedura, quindi il 1989.



Sono ben 575 enti, il 7% su base nazionale, ma il dato, rapportato al numero dei comuni presenti in ogni singola regione, mostra una punta di quasi il 40 % di dissesti in Calabria e del 28% in Campania, numeri che possono dare tanti spunti a chi s'interessa del sistema delle Autonomie.

Perché si finisce in dissesto? Tra gli elementi esterni all'ente, ricorrono, ed anche in modo preponderante, gli effetti delle sentenze che vedono soccombere gli enti locali. La condanna per espropri è un classico, ma anche contenziosi per opere pubbliche e risarcimenti vari sono ricorrenti. Mi sembra giusto considerarli un elemento esogeno, ma in verità, ben si potrebbe ascriverli a mancanze e negligenze dell'ente e della sua struttura e quindi riportarli nell'alveo degli elementi endogeni che rappresento sinteticamente:

- DISORDINE CONTABILE
- ENTRATE PROPRIE SCARSE
- RICORSO STABILE ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

- SPESE ELEVATE
- BILANCIO RIGIDO
- SOVRASTIMA DELLE ENTRATE
- SOTTOSTIMA DELLE SPESE
- SCARSA ATTENDIBILITA' RESIDUI

Si commentano da soli, ma vi assicuro, che salve eccezioni, lo schema si ripete. È un mix di concause, cui non è estranea la disattenzione dei responsabili politici, ma che fonda le proprie radici anche nella congiuntura economica sfavorevole, che non facilita il doveroso apporto dei cittadini amministrati nella loro veste di contribuenti, e nella complessità degli adempimenti affidati agli uffici comunali, non sempre adeguati per affrontare e gestire un contesto normativo caratterizzato da continue e complesse modifiche, si pensi alla recente riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili.

Quindi, occorre, certamente, rivedere e rendere più moderno l'istituto del dissesto finanziario, rivalutando l'atteggiamento forse troppo garantistico verso i creditori che, diversamente dal fallimento civilistico, conservano i loro diritti per la quota non soddisfatta dall'OSL e ritornano in gioco, talvolta spingendo l'ente ad un secondo dissesto. Servono, però altri interventi strutturali, possiamo non tenere conto, ad esempio, che l'impoverimento qualitativo e quantitativo del personale degli enti locali, dovuta alla normativa di settore di questi ultimi anni, non concorra a queste gravi situazioni e non agire di conseguenza, predisponendo adeguate contromisure?

E' allora auspicabile una sana autocritica da parte del sistema degli enti locali, ma anche Governo e Parlamento non possono perdere l'occasione per ripensare a una rivisitazione totale delle regole sul dissesto finanziario alla luce dell'esperienza maturata sino a oggi.

3. Il riequilibrio pluriennale

La procedura del riequilibrio pluriennale è stata, in anni più recenti, introdotta per affrontare squilibri strutturali del bilancio, non superabili con i provvedimenti previsti dagli artt. 193 e 194 del Tuel e quindi in grado di provocare il dissesto finanziario. Si distingue dal dissesto perché la procedura è attivabile spontaneamente dall'ente e,

durante tutto il periodo, (massimo dieci anni), le attività dell'ente restano in capo agli organi ordinari, senza ricorso ad alcun soggetto esterno, come accade nel dissesto con l'organo straordinario della liquidazione. È, però, prevista una condizione che inibisce l'attivazione di questa procedura, qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011. Pertanto, laddove abbia avuto corso il cosiddetto dissesto guidato, l'ente non può determinarsi nel ricorrere alla procedura di riequilibrio di cui al 234-bis.

La procedura ha inizio con la deliberazione, da parte dell'organo Consiliare, ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, del Tuel; la deliberazione deve essere trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, incardinata al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 155 del TUEL.

Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, il Consiglio dell'ente deve deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata massima di dieci anni, incluso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario (art. 243-bis c.5): questo documento è il perno dell'intera procedura di risanamento.

La mancata presentazione del piano di riequilibrio nei termini ivi previsti, ovvero il diniego dell'approvazione del piano stesso, comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Presupposto essenziale e necessario per accedere alla procedura di riequilibrio, come ha ben chiarito la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 16 del 2013, ribadita con la n. 22 sempre del 2013, è l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto, perché è indispensabile che lo sviluppo futuro delle previsioni del piano abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali. a fondamento della congruenza dello strumento di risanamento posto in essere. L'avvio della procedura, infatti, non comporta alcuna sospensione dei termini per la presentazione dei documenti contabili, questo è un aspetto che va ribadito con chiarezza perché spesso gli enti non ne hanno piena cognizione.

La presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sospende la procedura di dissesto guidato, salvo che alla data di presentazione della deliberazione stessa, sia decorso il termine assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Entro 10 giorni dalla data di approvazione, il piano deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che entro il termine di sessanta giorni svolge la prevista istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In fase istruttoria, la Commissione Ministeriale può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni.

Dopo alla fase istruttoria, la competente Sezione regionale della Corte dei conti delibera sull'approvazione, ovvero il diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, e ne dà comunicazione al Ministero, oltre che all'ente interessato.

Nel termine dei 30 giorni successivi, la delibera di approvazione o di diniego del piano può essere oggetto di impugnazione, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione.

Il procedimento che ho appena descritto è alquanto articolato, ma nell'intenzione del legislatore, avrebbe dovuto trovare la sua conclusione in tempi accettabilmente brevi, tanto che l'articolo 243 bis del TUEL, al comma 4, prevede che il ricorso alla procedura sospende temporaneamente le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente e fino alla data di approvazione o diniego del piano.

Purtroppo, sin dal 2013 si stanno susseguendo molteplici interventi normativi "chirurgici" che rinviando o riaprono il richiamato termine di 90 giorni per approvare il piano, dando la possibilità di riapprovarlo, di rimodularlo o di rettificarlo e quindi la compressione dei diritti dei creditori sta divenendo un problema serio che spinge a qualche attenta riflessione sulla opportunità di questo blocco.

Per quanto riguarda i controlli sull'attuazione del piano, l'articolo 243-quater, comma 6, pone in capo all'organo di revisione economico-finanziaria, l'obbligo di trasmettere, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, al Ministero dell'interno

ed alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel piano stesso, nonché, alla conclusione del piano, anche una relazione finale.

Quest'adempimento non è di poco conto, giacché l'inosservanza dello stesso o l'accertamento da parte della Sezione regionale della Corte dei conti del mancato rispetto degli obiettivi intermedi contenuti nel piano comportano l'applicazione del dissesto guidato.


Ma, per risanare gli enti non sono sufficienti regole e strumenti ma servono anche risorse e con tale spirito la procedura del riequilibrio finanziario è sostenuta da un fondo di rotazione, previsto dall'articolo. 243-ter, che finanzia la concessione agli enti di anticipazioni di liquidità, da restituire in tempi lunghi, da destinare al pagamento dei crediti in sofferenza. La quota assegnabile per ente, entro i limiti della disponibilità annua del fondo, è fissata in euro 300 per abitante per i comuni, e in euro 20 per abitante per le provincie o le città metropolitane. Le somme stanziare a tale fine non sono trascurabili:

2012	548	MILIONI DI EURO
2013	220	MILIONI DI EURO (90 + 130)
2014	120	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI
2015	200	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI
2016	200	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI
2017	200	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI


Queste disponibilità, fino a tutto il 2016, non sono state interamente utilizzate, perché le richieste sono risultate inferiori agli stanziamenti disponibili. Ciò è spiegabile in quanto, l'accesso alla liquidità porta con sé l'obbligo di ridurre le spese di personale e alcune tra le altre spese correnti e tali vincoli hanno scoraggiato molti enti dal richiedere

l'anticipazione, inducendoli a trovare strade alternative per ricavare spazi nel bilancio, quali la vendita del patrimonio o il blocco del turn over.

L'andamento del fenomeno è riportato nelle tabelle allegate ed evidenzia come nel quinquennio 2012/2016, ben 259, tra comuni e province, hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, ossia circa il 3 % del totale, entità per nulla trascurabile.



Di questi, solo 121, in pratica la metà, ha chiesto di accedere all'anticipazione di liquidità e questo conferma la precedente affermazione sull'effetto frenante che determina l'obbligo di riduzione della spesa corrente.



Interessante è anche valutare quanti piani siano stati, nel frattempo, approvati. La tabella che segue mostra che sono 83 quelli approvati, con riferimento all'anno della loro adozione, quindi un terzo di quelli presentati, ma a questo riguardo vanno chiariti alcuni aspetti. Il più importante è che nella recente legislazione che riguarda gli enti locali (legge di stabilità o di bilancio, legge per il differimento dei termini, decreto enti locali), stanno sempre trovando posto disposizioni che riaprono i termini di approvazione dei piani e ne consentono la rimodulazione o la modifica. Questo, inevitabilmente, determina uno spostamento in avanti del termine di deposito del nuovo atto al Ministero dell'interno, con una ripartenza dei termini.



Enti in pre-dissesto - piani approvati
- Per anno -

Anno	N° enti
2012	0
2013	6
2014	30
2015	23
2016	24
2017	0

14

Venezia Università Ca' Foscari 8 maggio 2017

La tabella successiva, evidenzia, con immediatezza, che ben 59 enti, nei quattro anni dal 2013 al 2016, sono transitati dal riequilibrio pluriennale al dissesto. Questa è una circostanza molto indicativa. Se quasi un quarto degli enti che ha deliberato il riequilibrio, di propria iniziativa, o percorrendo il dissesto "guidato" è pervenuto allo stato di dissesto finanziario (e sono oltre 100 le istruttorie ancora in corso) si è autorizzati a ritenere che qualcosa non funziona. È evidente che qualcuno usa lo strumento per fini sbagliati, si è in dissesto ma si prova a sottrarsi, ricorrendo al riequilibrio pluriennale. Per fortuna, il sistema ha gli strumenti giusti per contrastare questi atteggiamenti.



Il quinquennio trascorso dall'entrata in vigore del decreto 174 del 2012, già permette un commento sull'andamento di questo fenomeno e, nello stesso tempo, dà alcuni elementi per prefigurare qualche prospettiva.

Il legislatore ha sicuramente visto bene, non ha senso imporre il dissesto a un ente che non presenta squilibri del bilancio, ma si trova in difficoltà solo per il peso di una massa debitoria accumulatasi per i più diversi motivi. Ha una logica, quindi, diluire gli effetti del rientro del debito in più esercizi, superando i tre anni previsti dall'articolo 194 del TUEL, ma articolando un piano della gestione che risolva non solo l'indebitamento accertato, ma anche quello in fieri, discendente dal contenzioso, purtroppo piaga dilagante negli enti locali. Come capita spesso, le norme esistono e sono anche scritte bene, mentre i problemi nascono per i comportamenti di chi le attua. La circostanza che si sta ripetendo, di enti che non perfezionano il riequilibrio pluriennale e vanno a dissesto, è, invece, il segnale di un tentativo di uso improprio dell'istituto, mirato a evitare il dissesto conclamato. Ciò nonostante il sistema tiene, in tutte le sue componenti, e queste strategie hanno una vita breve.

Quello che invece impone una riflessione è il mancato rispetto del termine per terminare la procedura, fissato in 6 mesi ma che, all'evidenza dei fatti, in quasi nessun caso viene rispettato. Queste lungaggini non sono il bene di nessuno, poiché si posticipano i tempi

del ritorno a una gestione ordinata e non si risolvono le legittime fibrillazioni dei creditori che vedono allontanarsi il momento di chiudere la partita con il Comune.

Il tema è rilevante e occorrono riflessioni, specie in sede politica, giacché la causa principale di queste lungaggini è la ripetuta proposizione, nei vari decreti di legislazione urgente, di norme che riaprono i termini per l'approvazione dei piani o per la loro rimodulazione o riformulazione. Sono sicuramente la risposta all'esigenza di qualche un Comune, ma certo il sistema non ne guadagna.

Piuttosto sarebbe bene snellire questa procedura, possibilmente ridisegnando il ruolo dei due soggetti coinvolti. Perché non lasciare che sia il Ministero dell'interno a istruire e approvare (se del caso anche negare) il piano, affidando alla Corte dei Conti il controllo della sua attuazione?. Sarebbe un riparto dei ruoli che gioverebbe allo snellimento della procedura, certo, ma sarebbe anche più aderente alle competenze che rivestono le due Istituzioni.

Nello stesso tempo, si potrebbe pensare anche di prevedere, in attesa del completamento dell'istruttoria, la corresponsione di un acconto dell'anticipazione di liquidità, in modo che l'ente possa, a sua volta, rapidamente corrispondere acconti ai creditori per ottenere da questi l'ulteriore disponibilità ad un'altra moratoria per il saldo.

Le considerazioni che ho espresso costituiscono anche parte della proposta elaborata dall'Osservatorio della finanza e della contabilità degli enti locali, insediato presso il Ministero dell'interno, e presieduto dal Consigliere della Corte dei conti Dott. Ferone, che è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e degli affari regionali, oltre che dell'ANCI e dell'UPI, e da professori Universitari. La proposta è stata appena consegnata alle valutazioni del Sottosegretario all'interno, Onorevole Bocci, e, quindi, potrebbe anche essere fatta propria dalla compagine governativa, ai fini della prossima legge di bilancio o di altro provvedimento pertinente.

Ritengo che si possa essere fiduciosi che i procedimenti del dissesto e del riequilibrio pluriennale potranno presto trovare il loro necessario e utile riassetto.